

N. 03254/2014 REG.PROV.COLL.
N. 08311/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8311 del 2012, proposto da:

Comune di Vado Ligure, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Villata e Andreina Degli Esposti, con domicilio eletto presso Villata Studio Legale Degli Esposti in Roma, via Bissolati, 76;

contro

Regione Liguria, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriele Pafundi e Michela Sommariva, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Giulio Cesare 14a/4; Provincia di Savona, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Ercole e Gianluca Contaldi, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Pier Luigi Da Palestrina, 63; Autorità portuale di Savona, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Erika Podestà e Monica

Bonifacino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Gianluca Contaldi in Roma, via Pierluigi Da Palestrina, 63; Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in persona del Ministro *pro tempore*, Ministero dello sviluppo economico e infrastrutture e trasporti-Capitaneria di Porto di Savona, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare -Capitaneria di Porto di Savona, Capitaneria di Porto di Savona, Agenzia regionale per la Protezione dell'ambiente ligure, Agenzia regionale per la Protezione dell'ambiente ligure-Dipartimento provinciale di Savona, in persona dei rispettivi rappresentanti legali *pro tempore*;

nei confronti di

Apm Terminals Vado Ligure s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuliano Berruti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via delle Quattro Fontane, 161; Grandi Lavori Fincosit s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Corrado Mauceri, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, corso del Rinascimento, 11; Comitato Amare Vado, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Tedeschini e Daniele Granara, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, largo Messico, 7; Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società-Vas;

per la riforma

della sentenza 29 giugno 2012, n. 907, del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, Genova.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2014 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Soldani e gli avvocati Villata, Pafundi, Sommariva, Contaldi, per se' e per delega di Bonifacino e di Podestà, Berruti, Corrado Mauceri, per sé e per delega di Pellegrino, e Granara.

Considerato che la vicenda amministrativa sottoposta all'esame di questo Collegio si inserisce nell'ambito della realizzazione di una piattaforma multifunzionale nel porto di Vado Ligure (Savona);
che si tratta di una piattaforma che presenta una superficie complessiva di circa mq 211.000 ed è composta di una zona rettangolare lato mare con dimensioni di m 290 x 700. e di una zona di radicamento a terra di forma pressoché trapezoidale, con dimensione minima lato terra di circa m 95;
che tale piattaforma è destinata a: *i*) ospitare un terminal container con capacità di movimentazione annua, a regime, di 720.000 unità equivalenti a venti piedi (*TEU - twenty-foot equivalent unit*), che comprende le banchine, le aree di deposito, le strutture di controllo dell'accesso, gli edifici di servizio e gli impianti; *ii*) costituire l'infrastruttura di base per ospitare la ricollocazione di due attività esistenti nella rada e cioè le attività di movimentazione di prodotti petroliferi ed oli combustibili;
che il progetto relativo a detta opera è stato oggetto di quattro ricorsi, tuttora pendenti innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria;

che nella vicenda in esame viene in rilievo un'attività connessa al progetto, avendo l'autorità incaricata della realizzazione del progetto chiesto, ai sensi dell'art. 109 del decreto legislativo 3 aprile 20016, n. 152 (c.d. *codice dell'ambiente*), l'autorizzazione «*per il riutilizzo ai fini del riempimento in cassa colmata dei sedimenti dragati durante l'attività di campo prove di dragaggio propedeutica alla realizzazione della piattaforma multifunzionale prevista nel progetto approvato*»;

che in questa sede viene in rilievo una attività connessa al progetto;

che, in particolare, la società incaricata della realizzazione del progetto ha chiesto, ai sensi dell'art. 109 del *codice dell'ambiente*, l'autorizzazione «*per il riutilizzo ai fini del riempimento in cassa colmata dei sedimenti dragati durante l'attività di campo prove di dragaggio propedeutica alla realizzazione della piattaforma multifunzionale prevista nel progetto approvato*»;

che la Regione Liguria ha autorizzato l'immersione del materiale dragato, nel rispetto di prescrizioni specificamente indicate;

che il Comune di Vado Ligure ha impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria tale autorizzazione;

che il Tribunale amministrativo, con sentenza 29 giugno 2012, n. 907, ha rigettato il ricorso;

che il Comune di Vado Ligure ha proposto appello, lamentando che i sedimenti dragati presentano valori superiori alla «*concentrazione soglia di contaminazione*» (CSS), in quanto si trovano in fondali marini non bonificati;

che, inoltre, il Comune ha contestato, tra l'altro, le modalità di svolgimento del procedimento di autorizzazione regionale all'immersione, in quanto: *i)* le indagini compiute non coprirebbero

l'intera area interessata dai dragaggi; *ii*) non sarebbero descritte le attività produttive presenti; *iii*) non sarebbe attendibile la campionatura per mancata effettuazione di indagini relative a talune tipologie di inquinanti;

che, con ordinanza 30 dicembre 2013, n. 6286, questa Sezione, ai fini della decisione, ha disposto una verifica tecnica per l'accertamento di fatti e l'acquisizione di valutazioni tecniche finalizzate a stabilire se il materiale dragato o da dragare contenga o meno sostanze inquinanti in grado di nuocere alla salute e all'ambiente;

che la particolare rilevanza della vicenda ha indotto il Collegio, con la citata ordinanza, ad affidare il compito di effettuare la relazione tecnica all'*Agenzia europea per l'ambiente*, con sede centrale in Copenhagen, che come agenzia dell'Unione europea è un organismo indipendente e specializzato avente il compito di fornire consulenza anche agli Stati membri;

che, con nota del 14 gennaio 2014, il Direttore esecutivo dell'Agenzia ha però comunicato che tale tipologia di verifiche non rientrerebbe, ai sensi del regolamento n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, tra i compiti istituzionali dell'Agenzia;

che, alla luce di tale comunicazione, è stata fissata la camera di consiglio del 25 febbraio 2014, al fine di adottare, in contraddittorio con le parti del processo, il provvedimento più idoneo per consentire l'espletamento della verifica;

che, a tale camera di consiglio, non avendo il difensore dell'appellante Comune di Vado Ligure insistito per la nomina del verificatore, non è stata adottata alcuna misura;

che all'udienza pubblica del 20 maggio 2014, fissata per la trattazione

nel merito del presente appello, il Comune di Vado Ligure non ha dichiarato di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio;

che le altre parti del processo hanno rilevato come la verifica non sia più necessaria in quanto *«tutte le operazioni di dragaggio, riutilizzo ed immersione in vasca colmata, previste dal campo prove di cui al provvedimento regionale impugnato, sono state completate il 27 settembre 2013»*;

che il Collegio, in assenza di una dichiarazione di mancanza di interesse dell'appellante, ritiene necessario che venga eseguita la disposta verifica;

che, in particolare, è necessario che venga fornita risposta ai seguenti *quesiti*:

- a) descrivere il sito dal quale sono state effettuate le attività di dragaggio, mediante l'indicazione della sua estensione, della morfologia del fondale e delle aree limitrofe, della composizione geologica del fondale stesso, delle attività di natura civile e produttiva svolte in tale ambito mediante l'indicazione di quelle attività che presuppongono l'effettuazione di scarichi eventualmente inquinanti in acqua, nonché delle attività di dragaggio eseguite *in situ* negli ultimi dieci anni;
- b) indicare se le attività poste in essere dalla Regione Liguria in ordine alla caratterizzazione chimica dei sedimenti, oggetto di dragaggio, siano state svolte nel rispetto del procedimento e dei criteri tecnici da utilizzare alla luce delle conoscenze specialistiche del settore;
- c) descrivere la vasca colmata, con indicazioni delle sue dimensioni e caratteristiche;
- d) effettuare, alla luce delle norme tecniche, l'analisi di rischio per la

salute e per l'ambiente derivante dall'attività svolta, indicando le cause e le eventuali modalità per la loro rimozione;

e) valutare se i campionamenti del materiale dragato a suo tempo acquisiti ai procedimenti amministrativi in relazione ai quali è causa, furono effettuati in modo autenticamente rappresentativo dell'insieme ai fini della verifica tecnica del loro possibile contenuto inquinato o inquinante in vista dell'utilizzazione, mediante dragaggio, per la realizzazione della piattaforma in questione, e se furono adeguatamente identificati i parametri concreti di accettabilità;

f) verificare se gli stessi parametri furono adeguatamente rilevati e valutati dalle perizie tecniche prodotte a quelle amministrazioni pubbliche, o da queste comunque vagliate o prese in favorevole considerazione ai fini dei loro provvedimenti in discussione;

g) analizzare comunque i detti sedimenti dragati e, mediante campioni effettivamente rappresentativi, gli ambiti su cui è stato stabilito il dragaggio ed effettuare, sui campionamenti, la caratterizzazione fisico-chimica;

h) descrivere la necessaria o comunque concretamente effettuata attività di trasporto e di riempimento dei materiali dragati;

che si nomina un *collegio di verificatori*, composto da cinque membri, che verranno indicati, in ragione delle loro specifiche competenze nelle materie che rilevano nella presente controversia, dal Direttore del Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale dell'Università degli studi di Genova;

che le operazioni e indagini tecniche devono essere svolte nel rispetto del principio del contraddittorio tra le parti costituite nel processo;

che la relazione tecnica deve essere depositata, presso la Segreteria della Sezione, entro il 20 ottobre 2014;

che – ferma la liquidazione, su istanza dell'organismo verificatore, del compenso complessivamente spettante una volta conclusa la verifica e la regolazione definitiva dell'onere con la sentenza che definisce il giudizio – venga corrisposto all'organismo verificatore un anticipo sul compenso, nella misura di euro 15.000,00 (quindicimila/00) e che questo viene posto provvisoriamente a carico del Comune appellante;

che l'udienza pubblica è fissata al 2 dicembre 2014.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, non definitivamente pronunciando, dispone gli incumbenti istruttori indicati nella parte motiva e rinvia la trattazione della causa all'udienza pubblica del 2 dicembre 2014.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Vito Carella, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)